



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT. N. 4047 /REP. N. 72 DEL 17 MAG. 2018

Oggetto: Comune di Triei – “*Interventi di difesa e tutela dell’assetto idrogeologico in aree perimetrate dal PAI*” - Studio di compatibilità idraulica. Approvazione studio di compatibilità.

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative Norme di Attuazione;
- VISTA** la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante “*Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali*”, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31, recante “*Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione*” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione del 10.07.2006 n. 67, con il quale è stato approvato il Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- VISTA** la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna n. 4 del 27.10.2015, con la quale sono stati approvati gli studi di compatibilità idraulica e geologica e geotecnica, definiti ai sensi dell’art. 8 c. 2 delle N.A. del P.A.I., relativamente al territorio comunale di Triei.;
- VISTA** la L.R. 19 del 6.12.2006 recante “*Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici*”, con la quale è stata istituita l’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione del 4 settembre 2008 n.102, concernente l’“*Assetto organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto idrografico della Presidenza della Regione*”;
- VISTE** le vigenti Norme di Attuazione del P.A.I.;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT. N. 4047 /REP. N. 72
DEL 17 MAG, 2018

VISTE

le note prot. 4813 del 10.11.2017 e prot. n. 5200 del 04.12.2017 del Comune di Triei, con le quali sono stati trasmessi il progetto denominato: "*Interventi di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico in aree perimetrate dal PAI*", unitamente al relativo studio di compatibilità idraulica di cui all'art. 24 delle N.A. del P.A.I., che prevede:

- rimozione della vegetazione infestante;
- protezione del fondo nel tratto interessato dalla difesa spondale per la limitazione dell'erosione e del rallentamento della velocità di scorrimento dell'acqua;
- realizzazione di protezione spondale del Riu Calagasu, a protezione delle abitazioni e della viabilità prospicienti il rio, tramite scogliera naturale;
- la demolizione di un ponte presente sul Riu Calagasu in corrispondenza della Via Venezia;

CONSIDERATO che, sulla base della cartografia vigente, le citate opere sono ricomprese in aree che la variante al P.A.I. in argomento, ha classificato a pericolosità idraulica anche di livello molto elevato Hi4;

PRESO ATTO dei contenuti della dichiarazione del Comune di Triei, ex allegato 2 alla Circolare n.1/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, trasmessa con nota prot. n. 2431 del 10.05.2018, con la quale si attesta la conformità degli interventi di che trattasi con gli strumenti urbanistici vigenti, la loro inclusione in un'area a pericolosità idraulica molto elevata Hi4, oltre all'ammissibilità degli stessi interventi ai sensi dell'art. 27, comma 1 lett. a) delle Norme di Attuazione del P.A.I.;

VISTA

la Legge Regionale n. 33 del 15 dicembre 2014 recante: "*Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo*", con la quale viene attribuita ai Comuni la competenza per l'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica, di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano per l'assetto idrogeologico (P.A.I.), riferiti ad interventi rientranti interamente nell'ambito territoriale comunale, inerenti al patrimonio edilizio pubblico e privato, alle opere infrastrutturali a rete o puntuali, alle opere pubbliche o di interesse pubblico, nonché agli interventi inerenti



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT. N. 6047 /REP. N. 72
DEL 17 MAG. 2018

all'attività di ricerca e i prelievi idrici e per la conduzione delle attività agricole, silvo-colturali e pastorali, con esclusione di tutti quelli che interessino l'ambito territoriale di più comuni, ovvero per tutte le altre tipologie di intervento ed in particolare le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio, le opere in alveo e gli attraversamenti dei corsi d'acqua, la cui competenza in merito all'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica, è attribuita all'Autorità di bacino di cui alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (*Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici*);

VISTO

lo studio di compatibilità idraulica, definito a supporto del progetto delle opere in esame, trasmesso nella versione finale con nota del Comune di Triei prot. n. 1499 del 15.03.2018, definito ai sensi dell'allegato E alle N.A. del P.A.I., a firma del Dott. Geol. Mario Nonne e dall'Ing. Valter Secci, costituito dai seguenti elaborati:

- CI-0 "Relazione tecnica", versione dicembre 2017;
- CI-1 "Relazione idrologica e idraulica", versione marzo 2018;
- CI-1 bis "Integrazione alla Relazione idrologica e idraulica", versione marzo 2018;
- CI-2 "Allegato alla Relazione idrologica e idraulica", versione marzo 2018;
- CI-3 "Indagini geologiche, idrogeologiche preliminari", versione dicembre 2017;
- CI-4 "Inquadramento territoriale intervento", versione dicembre 2017;
- CI-5 "Area di intervento-situazione attuale, pericolosità ante e post operam, planimetria generale proposta progettuale, pianta quotata", versione dicembre 2017;
- CI-6 "Sezioni trasversali delle opere (ex allegato tav.3)", versione dicembre 2017;

VISTA

la relazione istruttoria, del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale del Distretto Idrografico, in merito allo studio di compatibilità di che trattasi, a conclusione della quale si esprime parere POSITIVO in merito all'approvazione dello studio di compatibilità medesimo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell'Agenzia di Distretto Idrografico svolge funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N. 4047 /REP. N. 72
DEL 17 MAG. 2018

DETERMINA

Art. 1) Di approvare, in osservanza del comma 7 dell'art. 24 delle vigenti Norme di Attuazione del P.A.I., lo studio di compatibilità idraulica definito a supporto del progetto per gli "*Interventi di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico in aree perimetrate dal PAI*", trasmesso a questa Direzione Generale nella versione definitiva con nota del Comune di Triei con nota prot. n. 1499 del 15.03.2018, a firma del Dott. Geol. Mario Nonne e dall'Ing. Valter Secci, e costituito dai seguenti elaborati:

- CI-0 "*Relazione tecnica*", versione dicembre 2017;
- CI-1 "*Relazione idrologica e idraulica*", versione marzo 2018;
- CI-1 bis "*Integrazione alla Relazione idrologica e idraulica*", versione marzo 2018;
- CI-2 "*Allegato alla Relazione idrologica e idraulica*", versione marzo 2018;
- CI-3 "*Indagini geologiche, idrogeologiche preliminari*", versione dicembre 2017;
- CI-4 "*Inquadramento territoriale intervento*", versione dicembre 2017;
- CI-5 "*Area di intervento-situazione attuale, pericolosità ante e post operam, planimetria generale proposta progettuale, pianta quotata*", versione dicembre 2017;
- CI-6 "*Sezioni trasversali delle opere (ex allegato tav.3)*", versione dicembre 2017;

Art. 2) Ai sensi dell'art. 4 comma 8 secondo capoverso delle Norme di Attuazione del P.A.I., "*in sede di rilascio di concessione edilizia per le opere ricadenti nelle aree perimetrate dal P.A.I., il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato*".

Ai sensi dell'art. 4 comma 13 delle Norme di Attuazione del P.A.I., il presente provvedimento "*non equivale a dichiarazione di messa in sicurezza e pertanto eventuali oneri dovuti a danni, alle opere realizzate, per effetto del dissesto idrogeologico o in occasione di fenomeni alluvionali o gravitativi, restano in capo al proprietario delle opere o all'avente titolo che ne assume la piena responsabilità*".

Ai sensi dell'art.19 comma 4 delle Norme di Attuazione del P.A.I., qualora per gli interventi previsti nel progetto in argomento sia necessaria la realizzazione di scavi, sbancamenti, riporti o movimenti di terra, dovrà essere, comunque, garantita la messa in sicurezza dei luoghi al fine di evitare che le stesse lavorazioni, per la loro intrinseca natura, possano aumentarne il livello di pericolosità.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N. 4047 /REP. N. 72


DEL 17 MAG. 2018

Resta inteso che le aree di pericolosità idraulica oggetto dello studio in argomento, rimangono assoggettate alle perimetrazioni definite dal P.A.I. vigente ed alla relativa disciplina delle Norme di Attuazione del P.A.I.. Tali perimetrazioni potranno essere oggetto di modifica solo a seguito dell'approvazione di un eventuale apposito studio di variante al P.A.I., presentato in conformità di quanto previsto all'art. 37 delle Norme di Attuazione del P.A.I..

La presente approvazione deve intendersi ai soli sensi e per gli effetti di quanto prescritto dell'art. 24 delle vigenti Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna, e non costituisce pertanto presupposto necessario ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione previsto ai sensi dell'art. 93 del Regio Decreto n. 523/1904, e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 380/2001.

Il Direttore Generale

Alberto Piras

 R. Todde / Ist. Serv. dif. suolo, assetto idrogeol. gest. rischio alluvioni

M. Melis / Dir. Serv. dif. suolo, assetto idrogeol. gest. rischio alluvioni

